

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Servizi essenziali da garantire:

Fermo restando il fatto che la legge n.146/90 disciplina l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali limitatamente alla tutela dei diritti della persona, le parti convengono che le seguenti attività corrispondono alla necessità, prevista dalla suddetta legge, di proteggere alcuni interessi costituzionalmente garantiti:

- a) trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento e di combustibile da riscaldamento;
- b) raccolta e distribuzione del latte;
- c) trasporto di animali vivi;
- d) trasporto di medicinali e forniture per ospedali e case di cura;
- e) trasporto di **acqua potabile mediante autobotti e di (new 2017)** prodotti alimentari di prima necessità.

Le parti pertanto si impegnano a garantire, nelle diverse ipotesi di conflitto, l'effettuazione dei servizi di cui sopra.

Le parti si danno atto che, conformemente agli ordinamenti espressi dalla commissione di Garanzia sugli scioperi, la necessità di garantire il regolare approvvigionamento dei beni di cui sopra comprende, oltre al trasporto, l'intera filiera logistica, dalla movimentazione al deposito, dalla custodia alla conservazione. (New 2017)

Commento:

Questa ulteriore modifica non è figlia di richieste specifiche da parte della [commissione di garanzia](#) ma delle imprese a cui le OOSS confederali hanno prontamente risposto positivamente. Questo ampliamento del divieto all' **intera filiera logistica** sarà un elemento che condiziona negativamente le vertenze nel settore rendendole ancora più difficili, per la parte debole, i lavoratori pretendere i propri diritti.